

DISEGNO DI LEGGE N. 6

111

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 666 II Legislatura

" RINNOVO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N.51 DEL  
7 GIUGNO 1975, RECANTE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE NEL  
SETTORE DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE AGRICOLE"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29/1/79.

# R E G I O N E P U G L I A

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

RINNOVO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 51 DEL  
7 GIUGNO 1975, RECANTE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE NEL  
SETTORE DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE AGRICOLE

# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE

Il perdurare della crisi economica in cui hanno dovuto operare le cooperative agricole interessate agli investimenti produttivi nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici non solo ha giustificato, confermandone la validità, l'intervento integrativo regionale previsto dalla legge n. 51 del 7 giugno 1975 contenente "Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole", ma rende necessaria una proroga della sua operatività.

Numerosi sono ancora gli organismi cooperativi, ivi compresi alcuni di quelli che hanno già beneficiato della legge regionale n. 51/75, interessati alla rimozione delle difficoltà connesse alla realizzazione degli impianti sociali per l'aumento dei costi e la lievitazione dei prezzi, fenomeni resi ancora più accentuati dalla inflazione registrata nell'ambito della congiuntura economica sfavorevole che attraversa il Paese.

Le cause che hanno determinato gli indicati fattori negativi riscontrati nella costruzione di impianti sociali sono naturalmente le stesse che indussero la Regione ad intervenire per il risanamento delle gestioni sociali e per la copertura dei maggiori costi.

Il ricorso a prestiti molto gravosi presso gli Istituti di credito per il reperimento dei fondi necessari a fronteggiare la maggiore spesa rispetto a quella ritenuta ammissibile per la realizzazione dei progetti di interesse collettivo, nonché gli oneri molto onerosi delle operazioni di prefinanziamento bancario hanno aggravato la situazione gestionale degli organismi, impedendo il regolare svolgimento dei lavori.

Per quelle cooperative che hanno già beneficiato delle provvidenze per la trasformazione delle passività onerose di cui alla legge n. 51, la necessità di avvalersi di provvidenze della nuova normativa è giustificata dal lasso di tempo intercorso per il perfezionamento dell'operazione (15 dicembre 1975 sino alla stipula del mutuo), che ha provocato altri gravosi interessi. Infatti, alla data del 20 maggio 1978, su di un complesso di n. 157 pratiche istruite sono stati stipulati soltanto n. 63 mutui.

Con le agevolazioni creditizie contenute nel presente disegno di legge si intende intervenire per eliminare le difficoltà economico-finanziarie createsi nel corso della realizzazione delle opere strutturali e infrastrutturali e per il risanamento delle gestioni sociali.

L'attuazione della presente legge è delegata all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia cui è demandata l'intera materia a seguito della legge istitutiva n. 32 del 1977, il quale provvederà con fondi assegnati dalla Regione.

In particolare il contenuto dei singoli articoli si può così sintetizzare:  
- l'articolo 1 ammette alle provvidenze già individuate nella loro tipologia dalla legge n. 51/75, le esposizioni debitorie di Enti, cooperative agricole e loro consorzi, in essere alla data di entrata in vigore della legge;

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

- L'articolo 2 in attuazione della legge n. 32/77 istitutiva dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo ed in armonia con l'indirizzo politico di decentramento dei compiti e delle funzioni, delega l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attuazione della legge all'ERSAP e precisa le relative procedure;
- L'articolo 3, autorizza la Giunta regionale a disporre anticipazioni all'ERSAP perchè lo stesso possa, nelle more della definizione dei mutui, intervenire a favore degli organismi che versano in maggiore difficoltà. Si dovrebbe trattare di una anticipazione di cassa destinata ad un rapido recupero, mano a mano che si perfezionano le operazioni di mutuo.
- L'articolo 4, reca disposizioni di carattere finanziario che si sostanziano nell'impiego di parte delle assegnazioni che annualmente lo Stato dispone in favore della Regione ai sensi della legge n. 403/77, mentre l'ultimo comma reca l'autorizzazione dell'anticipazione all'ERSAP di 5 miliardi di lire di cui all'articolo 3.

# R E G I O N E P U G L I A

## Articolo 1

Sono ammesse ai benefici di cui alla legge regionale n. 51/75 le esposizioni debitorie di enti, di cooperative agricole e loro consorzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge purchè non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi delle in infrastrutture e degli impianti o ad oneri strettamente attinenti ad una economica gestione degli impianti cooperativi.

Le istanze per ottenere l'intervento devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 2

E' delegato all'ERSAP l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, in applicazione della legge regionale n. 51/1975.

Per ottenere i benefici previsti gli interessati devono inoltrare all'ERSAP domanda in carta legale corredata dalla necessaria documentazione.

Inoltre delle domande agli Enti finanziatori avverrà con nulla-osta del Presidente dell'ERSAP.

La concessione e liquidazione del concorso sui titoli provvede in Consiglio di Amministrazione all'ERSAP con le modalità stabilite nella convenzione che verrà stipulata fra gli Istituti e i Enti esercenti il credito e l'ERSAP medesimo.



# R E G I O N E P U G L I A

## Articolo 3

In attesa del perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze più immediate ed evitare ulteriori aggravii di oneri, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, può autorizzare l'erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di 5 miliardi di lire all'ERSAP per la concessione di congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura delle esposizioni debitorie più onerose di cui all'articolo 1 della presente legge.

Tali anticipazioni saranno restituite alla Regione al momento del perfezionamento dei singoli mutui.



# R E G I O N E P U G L I A

## Articolo 4

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di lire 1.500 milioni recante la denominazione "Finanziamento all'ERSAP per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole e per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi" (legge regionale n. del ), che sarà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1979 e per ciascuno degli anni dal 1980 al 1999 e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recati dalla legge 18 luglio 1977, n. 403 e sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1976, n. 281, nonché con i finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio per il 1978 della Regione di apposito capitolo, e di L. 5.000 milioni che troverà identica contropartita nel titolo della parte ENTRATA nell'apposito capitolo.

Consiglio Regionale Puglia  
Commissione Consiliare permanente il 27-1-78  
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 27-1-78

